

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI **AACO**

Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra la società ..... (di seguito "Fornitore") e la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

### **1. Efficacia delle condizioni generali**

- 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
- 1.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
- 1.3. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate da AACO, ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
- 1.4. Le presenti condizioni generali non vincolano comunque AACO a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.

### **2. Gestione ordini**

- 2.1. Gli ordini formulati da AACO (per iscritto, via e-mail o altri mezzi telematici ed elettronici) si intendono sempre integrati dalle presenti condizioni generali che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
- 2.2. La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di invio dell'ordine: l'ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene da AACO. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell'art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell'esecuzione delle suddette lavorazioni; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l'inizio dell'esecuzione ad AACO.

### **3. Prodotti**

- 3.1. Eventuali caratteristiche tecniche richieste da AACO nell'ordine, od in altro atto conseguente o campione, per i prodotti oggetto della fornitura, fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art.1497 del Codice civile.
- 3.2. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste da AACO, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta di AACO.

### **4. Modalità di consegna**

- 4.1. La consegna dei prodotti avviene nel luogo indicato nell'ordine. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità specificate nell'ordine o comunque preventivamente concordate con il Fornitore.
- 4.2. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore ad AACO esclusivamente al momento dell'avvenuto scarico presso il luogo indicato nell'ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto da AACO. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.



4.3. Ogni spedizione deve essere corredata da un Ddt (documento di trasporto). Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell'ordine. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata da AACO.

4.4. La fattura dovrà essere spedita agli uffici amministrativi di AACO (riferimento e-mail: [fatture.fornitori@aaco.it](mailto:fatture.fornitori@aaco.it) ). Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell'ordine.

4.5. La merce che dovesse arrivare dal 25 del mese non verrà da noi accettata, salvo diversi accordi.

## 5. Termini di consegna

5.1. Per la consegna dei prodotti, farà fede la data di consegna apposta da AACO sui documenti di trasporto.

5.2. Le date riportate nella colonna "consegna" si riferiscono all'arrivo della merce presso il magazzino AACO e/o presso le diverse destinazioni se indicate nell'ordine. Nel caso tali date di "consegna" non possano essere rispettate, avvisare il ns ufficio Acquisti con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi.

5.3. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite o autorizzate da AACO preventivamente.

5.4. I termini di consegna convenuti e riportati sull'ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell'art.1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non autorizzata, AACO avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l'ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali AACO, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l'esecuzione della fornitura.

5.5. Le consegne effettuate dal giorno 25 del mese, avranno decorrenza pagamento dal mese successivo.

## 6. Prezzo e spese

6.1. I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.

6.2. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.

6.3. Non si accetteranno addebiti di spese di alcun genere.

## 7. Termini di pagamento

7.1. Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate nell'ordine a decorrere dalla consegna parziale.

7.2. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità.

7.3. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento dei prodotti. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull'ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull'ordine.

## 8. Incedibilità del credito

8. In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.



## 9. Garanzie

### 9.1. Il Fornitore garantisce espressamente:

- i. che i prodotti sono consegnati liberi da pegno, o altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio, dovendo il titolo di proprietà venir pienamente e legittimamente trasferito ad AACO;
- ii. la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato tramite l'ordine, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all'ordine;
- iii. la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell'EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, AACO da ogni eventuale onere o pregiudizio.

9.2. Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti, nonché per il loro buon funzionamento a norma dell'art. 1512 del Codice civile, che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di consegna dei prodotti.

9.3. L'accettazione dei prodotti consegnati ad AACO non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all'ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per AACO di disimballare i prodotti al momento dell'accettazione. In ogni caso, i prodotti ricevuti da AACO si intendono sempre accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 60 giorni dalla loro consegna.

9.4. La mancanza delle certificazioni o relativa documentazione sarà considerata come fornitura non completa e non sarà effettuato il pagamento della relativa fornitura.

9.5. Nell'ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta di AACO, alternativamente a:

- i. Ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta di AACO, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti di AACO;
- ii. Riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato.

L'opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata da AACO entro 60 giorni dalla denuncia del vizio o difetto.

9.6. I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all'ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti.

9.7 Il Fornitore manleva AACO da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne AACO da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell'utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziari o stragiudiziali promossi nei confronti di AACO.



## 10. Causa di forza maggiore

10.1. Il Fornitore e/o AACO non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l'inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell'ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.

10.2. Colui che invoca l'esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l'esistenza dell'impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l'una o l'altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.

10.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 2 settimane, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

## 11. Riservatezza di dati ed informazioni di AACO

11.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società e a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con AACO, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni Proprietarie e i dati comunicati da AACO o di cui sia comunque venuto a conoscenza (da qualsiasi e in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell'adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo) ma non si limitano, a specifiche tecniche, ai prodotti di questa, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, ai processi di produzione e di sviluppo, alle distinte basi dei prodotti, tabelle, schede, studi, prezzi, informazioni economiche, proiezioni finanziarie, business plan, analisi, clienti e fornitori, all'azienda AACO, etc.

11.2. L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative ad AACO da questi indicate come riservate e Proprietarie.

## 12. Risoluzione delle controversie

12.1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede di AACO.

\_\_\_\_\_ ,li \_\_\_\_\_

L'Acquirente **AACO** MANUFACTURING Srl

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Fornitore le seguenti clausole: 1.3. (efficacia delle condizioni generali); 3.1. (qualità essenziali); 4.2 (passaggio dei rischi); 5.3. (essenzialità dei termini di consegna); 8. (incedibilità del credito); 9.1. (conformità prodotti e manleva); 9.3. (vizi apparenti e denuncia); 9.6. (responsabilità per danni a terzi e manleva); 10. (cause di forza maggiore); 11.1. (riservatezza di dati ed informazioni); 12. (risoluzione delle controversie).

